

**PROTOCOLLO DI INTESA FRA LE CONFERENZE ZONALI PER L'EDUCAZIONE E  
L'ISTRUZIONE DELLA VALDERA, VAL DI CECINA E VALDARNO INFERIORE PER  
L'USCITA AUTONOMA DA SCUOLA DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE  
SECONDARIE DI PRIMO GRADO E COMUNQUE FINO AL COMPIMENTO DEL 14°  
ANNO DI ETA'**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

La Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione dell'Unione Valdera rappresentata dal  
Presidente Lucia Ciampi

E

La Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Val di Cecina rappresentata dal  
Presidente \_\_\_\_\_

E

La Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione del Valdarno inferiore rappresentata  
dal Presidente \_\_\_\_\_

E

L'Ambito 19 in base alla ripartizione ministeriale rappresentato dal Presidente .....

**Premessa**

Una recente sentenza della Corte di Cassazione del 23 maggio 2017, che ha condannato il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (Miur) per la morte di uno studente di una scuola secondaria di primo grado di Firenze deceduto per essere stato investito da un autobus di linea dopo essere uscito da scuola al termine dell'orario scolastico, ha portato alla ribalta la problematica dell'uscita, al termine delle lezioni, degli studenti della scuola secondaria di primo grado e di quelli che, comunque, non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età.

A seguito della suddetta sentenza, infatti, diversi Istituti Comprensivi hanno emesso circolari con le quali si dispone che, all'uscita di scuola, gli alunni devono essere presi in consegna dai genitori o loro delegati, anche in considerazione di quanto recita l'art. 591 del C.P. di seguito riportato: *“Chiunque abbandona una persona minore di quattordici anni ... e della quale abbia la custodia o debba avere in cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni....”*

A ben vedere, peraltro, per abbandono di minore si intende una condotta diretta a lasciare una persona incapace o minore in completa balia di se stessa, in modo tale che da tale situazione possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità del soggetto.

Se è vero dunque che “L'oggetto della tutela dell'art. 591 c.p., ... è il pericolo per l'incolumità fisica, derivante dal suo inadempimento “Cass. Pen. V se., 19 maggio 1995, n. 7003 in Cass. Pen., 1996, 3300., è conseguente il raccordo con il dolo, che qui consiste nella coscienza e nella volontà di abbandonare il soggetto, che non abbia la capacità di provvedere a se stesso, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica e di cui il soggetto attivo abbia esatta percezione, escludendo come concreto il pericolo derivante dal caso fortuito.

Tanto è vero che secondo la giurisprudenza “non è configurabile il delitto di abbandono di persone incapaci di cui all'art. 591 in caso di assenza di prova circa l'effettivo pericolo per l'incolumità della persona offesa”. Trib. Milano 14 gennaio 2002, Foro Ambrosiano 2002, 11. Per la sussistenza del reato di abbandono, emerge quanto sia indispensabile che, in dipendenza della condotta di abbandono si crei uno stato, sia pure potenziale, di pericolo per l'incolumità della persona abbandonata e per quanto attiene all'elemento psicologico è richiesta, per la configurabilità del reato, la consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere a se stesso, in una situazione di pericolo di cui si abbia l'esatta percezione (Cassazione Penale 12 giugno 1990).

Il tema della sicurezza, però, non è l'unico elemento da salvaguardare in tema di ritorno a casa degli studenti. Un secondo, ma non meno importante tema, infatti, è quello dell'autonomia dei ragazzi. Fin dalla scuola dell'Infanzia, infatti, la scuola ha, fra le finalità da perseguire, quello di lavorare sull'autonomia dei propri alunni; è un percorso graduale, proporzionato all'età dei soggetti sui quali lavora, quindi con obiettivi sempre crescenti che si configura naturalmente, nell'età degli studenti della scuola secondaria di primo grado con il ritorno autonomo da scuola a casa, qualunque sia la modalità in cui avvenga, in modo da sviluppare nei ragazzi comportamenti consapevoli e responsabili.

Sulla base di questi presupposti, il presente protocollo d'intesa si propone di definire un sistema condiviso di procedure operative per far sì che per il ritorno a casa degli studenti della scuola secondaria inferiore al termine dell'orario scolastico avvenga in una cornice di relativa sicurezza e con assunzione di responsabilità da parte di tutte le componenti interessate.

Tutto ciò premesso, i soggetti firmatari convengono quanto segue:

### **Art. 1 Finalità del protocollo**

Il protocollo, a partire dalla contestualizzazione operata in premessa, persegue la finalità di condividere, con tutte le parti cointeressate al rientro sicuro da scuola dei minori di 14 anni, metodi ed azioni utili a conseguire un buon livello di sicurezza senza sacrificare il percorso verso l'autonomia dei giovani allievi, in una logica di condivisione delle responsabilità.

A tale scopo, le Conferenze zonali, attraverso i comuni che le compongono o loro forme associative, promuovono, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con i genitori, processi di autoresponsabilizzazione dei minori di 14 anni e partecipano, ognuno per le proprie competenze, ad una valutazione congiunta dei rischi ambientali derivanti dall'uscita autonoma dei ragazzi, al fine di intraprendere le azioni necessarie ad eliminare o mitigare i rischi rilevati.

## **art. 2 Ambito di applicazione**

Il presente protocollo è applicabile - nelle scuole incluse negli ambiti di competenza delle Conferenze zonali firmatarie - alle diverse modalità di ritorno a casa (o altro luogo espressamente indicato), al termine dell'orario scolastico, degli studenti della scuola secondaria di primo grado:

- uscita autonoma da scuola;
- ritorno a casa con il servizio di trasporto scolastico con discesa autonoma alla fermata;
- ritorno a casa con autobus di linea.

Il protocollo, sottoscritto dai Presidenti delle Conferenze, è sottoposto alla formale adesione degli organi competenti delle istituzioni coinvolte (comuni e istituti scolastici), in una logica di assunzione diffusa di responsabilità, nel rispetto delle rispettive competenze.

## **Art. 3 Azioni da sviluppare**

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le parti, secondo le proprie competenze attraverso l'azione delle Strutture di supporto tecnico organizzativo e degli Organismi di Coordinamento zonale Educazione e Scuola, intendono svolgere le azioni di seguito indicate.

*Per tutti i tipi di rientro:*

Chiedere espressamente ai genitori/tutori di prendere in consegna i propri figli all'uscita da scuola o alle fermate dello scuolabus, anche attraverso la presa in carico di gruppi di ragazzi da genitori espressamente delegati dagli altri, con rotazione tra gli adulti disponibili.

Per le famiglie che non possano in alcun modo partecipare alla suddetta modalità di ripresa in carico dei ragazzi, per le quali risulti quindi necessario il rientro a casa (o altro luogo espressamente indicato) in autonomia del figlio, si prevede quanto segue:

*Per il ritorno scuola-casa con uscita autonoma dalla scuola:*

1. valutare i potenziali rischi legati alle singole modalità di ritorno a casa degli studenti della scuola secondaria inferiore al termine dell'orario scolastico (da effettuarsi congiuntamente tra scuole, famiglie e amministrazioni), ognuno per le proprie competenze istituzionali,
2. coinvolgere i genitori degli studenti per far valutare loro il grado di maturità del proprio figlio nonché la sua capacità, in relazione ai possibili percorsi da effettuare, di rientrare a casa autonomamente in situazione di sicurezza;
3. far firmare ad entrambi i genitori un'autorizzazione a far uscire autonomamente i propri figli da scuola, nell'ambito della quale venga dato atto delle valutazioni di cui ai punti 1 e 2.
4. Rigettare le richieste di ritorno in autonomia in mancanza di autorizzazione dei genitori debitamente compilata, sulla base della modulistica resa disponibile dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche.

*Per il ritorno scuola-casa utilizzando il servizio di trasporto scolastico con discesa autonoma alla fermata:*

5. Il personale della scuola 'consegna' all'autista scuolabus – o all'accompagnatore, se presente – i ragazzi che devono rientrare a casa con quella data linea;
6. Stabilire le singole fermate in punti in cui si può scendere dallo scuolabus in completa sicurezza;
7. Far firmare ad entrambi i genitori/tutori un'autorizzazione a far scendere autonomamente i propri figli dallo scuolabus, nella quale venga dato atto della praticabilità del percorso dalla fermata dello scuolabus a casa (assenza di rischi elevati) e del grado di maturità del figlio;
8. Consegnare agli autisti dello scuolabus l'elenco degli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado autorizzati a scendere dal mezzo senza la presenza di un genitore alla fermata;
9. Dare indicazione agli autisti degli scuolabus di far scendere in maniera autonoma soltanto gli studenti compresi nell'elenco di cui sopra;
10. Dare indicazione agli autisti degli scuolabus di comunicare agli studenti che scendono alla fermata, di attraversare la strada quando hanno la visuale libera sia da destra che da sinistra;
11. Dare indicazioni agli autisti degli scuolabus di segnalare eventuali situazioni di pericolo sopravvenute nel tempo e per le quali non è opportuna la discesa autonoma.
12. Rigettare le richieste di ritorno in autonomia laddove il tragitto che lo studente deve percorrere da solo fino alla propria abitazione presenti della situazioni di potenziale pericolo o quando si ritiene che lo studente non abbia un grado di maturità tale da percorrerlo da solo.

*Per il ritorno scuola-casa con autobus di linea:*

13. Far firmare ad entrambi i genitori un'autorizzazione a far uscire autonomamente i propri figli, nella quale venga dato atto della praticabilità del percorso dalla scuola alla fermata dell'autobus e dalla fermata per la discesa dall'autobus di linea a casa (assenza di rischi elevati) e del grado di maturità del proprio figlio.
14. Rigettare le richieste di ritorno in autonomia in mancanza di autorizzazione dei genitori debitamente compilata, sulla base della modulistica resa disponibile dagli enti locali e dalle istituzioni scolastiche.

#### **Art. 4 Tempi di attuazione**

Le azioni di cui all'art. 3 saranno svolte a partire dalla firma del presente protocollo e concluse nel più breve tempo possibile.

#### **Art. 5 Norme finali**

Considerato che il presente atto viene stipulato in formato digitale o con utilizzo della "modalità elettronica" attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), l'imposta di bollo eventualmente dovuta viene assolta in modo virtuale con autorizzazione dell'Agenzia dell'Entrate n. 2 dell'11.01.2013 rilasciata all'Unione Valdera.

La registrazione del protocollo è in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, Parte II del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 - Suppl. Ord. G. U. n. 99 del 30/4/1986) e in tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Letto, approvato e firmato digitalmente.